DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1980

relativa all'invio di farina di granturco all'Alto Volta a titolo di aiuto

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(80/969/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1870/80 (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3), in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 696/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, recante deroga al regolamento (CEE) n. 2750/75 per quanto concerne le procedure di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (4),

considerando che, con regolamento (CEE) n. 2099/80 (5), la Commissione ha indetto una gara per la fornitura cif nel porto di Abidjan di 3 889 tonnellate di farina di granturco destinate all'Alto Volta a titolo di aiuto alimentare ;

considerando che questa merce deve essere inoltrata dal porto di sbarco di Abidjan fino alla sua destinazione finale a Ouagadougou, Koudougou e Bobodioulasso ;

considerando che, per soddisfare ai particolari requisiti che presenta l'azione in oggetto e tener conto delle locali condizioni di inoltro, occorre avvalersi di una procedura più duttile e rapida della gara ; che occorre, quindi, consentire all'organismo d'intervento incaricato della gara per la fornitura cif di concludere contratti per la consegna finale concernenti la totalità o parte del trasporto da effettuare ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'AIMA, Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, via Palestro 81, Roma, organismo d'intervento, conclude un contratto mediante trattativa privata per l'inoltro da Abidjan di 3 889 tonnellate di farina di granturco destinate all'Alto Volta, cioè :

— 500 tonnellate rese scaricate a Bobodioulasso,

— 300 tonnellate rese scaricate a Koudougou,

— 3 089 tonnellate rese scaricate a Ouagadougou.

2. Per la conclusione del contratto mediante trattativa privata l'AIMA terrà conto delle condizioni meno onerose.

Articolo 2

1. Al momento della firma del contratto l'interessato è tenuto a costituire una cauzione di 6 ECU per tonnellata di prodotto. La cauzione è svincolata dopo la realizzazione delle operazioni in oggetto e relativamente ai quantitativi non consegnati per causa di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 3

L'organismo d'intervento chiede all'interessato le seguenti informazioni :

a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate, la qualità del prodotto e il loro imballaggio ;

b) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo dei prodotti a destinazione ;

c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le informazioni succitate non appena le ha ricevute nonché un duplicato del contratto stipulato mediante trattativa privata.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 184 del 17. 7. 1980, pag. 1.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. L 83 del 30. 3. 1976, pag. 8.
(5) GU n. L 204 del 6. 8. 1980, pag. 17.